



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 83 del 06/07/2010 -
Determinazione nr. 1673 del 06/07/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.a. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via Villafranca, da scolmatori di piena e da reti fognarie isolate a servizio della frazione di Taiedo in comune di Chions.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la società Acque del Basso Livenza S.p.a., con nota del 08.07.09, assunta al prot. n. 44947 del 15.07.09 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in comune di Chions di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1458 del 06.07.06;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 30.10.09 assunte al protocollo n. 63956 del 05.11.09;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è stata allegata la planimetria, di data 19.10.09 in scala 1:100, sottoscritta dal titolare dello scarico;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1458 del 06.07.06 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 08.09.05;
- mappa catastale scala 1:2000;
- pianta e sezione del depuratore di Taiedo;

DATO ATTO altresì che ai fini dell'istruttoria è stata valutata anche la planimetria della rete fognaria del comune di Chions allegata all'istanza per lo scarico dall'impianto di depurazione di via del Ponte a Chions (*det. dir. n. 985 del 22.04.10*) a firma del titolare dello scarico;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del signor Giancarlo De Carlo (nato a Motta di Livenza il 23.07.62) in qualità di Legale Rappresentante della Società Acque del Basso Livenza S.p.a. e di data 08.07.09;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano:
 - a) dalla fognatura di tipo misto a servizio dell'abitato di Taiedo che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento al depuratore ubicato in via Villafranca;
 - b) da tratti di rete fognaria di tipo misto a servizio dell'abitato di Taiedo, non recapitanti a un impianto di trattamento finale, che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;
2. l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - a) scarico terminale da impianto di depurazione (B5) sito in via Villafranca in località Taiedo su Roggia Baidessa;
 - b) n. 3 scarichi da scolmatori di piena su Roggia Baidessa ubicati rispettivamente in una laterale di via Villafranca (n. 8) e poco a monte del precedente (n.9 e n.10);
 - c) n. 4 scarichi terminali provenienti da tratti di reti fognaria di cui al punto 1 lettera b) con numero di abitanti equivalenti inferiori a 100, ubicati come di seguito riportato:
S8 - Via Firenze, con recapito in corpo idrico superficiale Roggia Baidessa;
S9 - Via della Libertà (zona Piazza IV Novembre), con recapito in corpo idrico superficiale Roggia Baidessa;
S10 - Via della Libertà (zona Piazza IV Novembre), con recapito in corpo idrico superficiale Roggia Baidessa;
S11 - Via Nervesa, con recapito in corpo idrico superficiale non denominato;
3. l'impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di circa 510 abitanti equivalenti ed è formato dalle seguenti apparecchiature: griglia a pulizia manuale, pozzetto di sollevamento, sezione di dissabbiatura statica, vasca Imhoff, letto di essiccamento;
4. le reti fognarie di cui al punto 1 lettere a) e b) non convogliano acque reflue industriali;
5. le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
6. i recapiti finali dell'impianto di depurazione e dei quattro scarichi terminali da tratti di rete fognaria non recapitanti a un impianto di trattamento finale sono costituiti da corpi idrici superficiali con portata nulla per meno di 120 giorni all'anno;
7. nella planimetria di data 19.10.09 è indicato a valle della vasca Imhoff il pozzetto di "prelievo e campionamento";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 49962 del 18.08.09, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Chions;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che ai sensi degli articoli 14 e 23 delle Norme di attuazione del Piano di Risanamento delle acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, debbano essere rispettati per lo scarico dall'impianto di depurazione e per gli scarichi da tratti di rete fognaria non recapitanti ad un impianto di trattamento finale di cui al punto 2 lettera c) i limiti della tabella C1 del Piano di cui al Decreto Medesimo;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 170,00 di data 08.07.09 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 8260 del 28.09.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso Livenza S.p.a. è autorizzata in persona del Legale Rappresentante, agli scarichi in comune di Chions di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Villafranca su Roggia Baidessa, dagli scolmatori di piena e da tratti di reti fognarie, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione e per i quattro scarichi terminali da tratti di rete fognarie non recapitanti a un impianto di trattamento finale di cui al punto 2 lettera c) delle premesse, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
 - un controllo dell'impianto almeno settimanale da parte di personale incaricato;
 - l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - d) al fine di attestare la corretta manutenzione e la funzionalità dell'impianto, devono essere annotate in un apposito quaderno, o con altra modalità, e resi a disposizione dell'autorità di controllo tutte le operazioni di cui al punto c);
 - e) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione e il punto di immissione nel corpo idrico recettore, dagli scolmatori di piena nonché tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
 - i quattro scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse;

Il campionamento dello scarico dall'impianto di depurazione e dagli scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse devono potersi espletare con le modalità previste dal D.P.G.R. n. 384/82.

I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati con l'ubicazione e la frequenza precisati, i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto:

- sui reflui in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione su COD, BOD e materiali in sospensione totali con frequenza almeno semestrale;
- su ciascuno degli 4 scarichi di cui a punto 2 lettera c) delle premesse su COD, BOD e materiali in sospensione totali con frequenza almeno annuale;

I rapporti di prova di cui ai punti a) e b) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società Acque del Basso Livenza S.p.a. stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida fino al 05.07.2014. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 13. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.a quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al comune di Chions, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 06/07/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni